



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VIII - n. 2-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Lo statuto della Chiesa Taoista d'Italia e l'art. 8, comma II, della Carta costituzionale: epifania sociale di una confessione religiosa

ANTONIO FUCILLO

1. *La libertà di organizzazione dei gruppi confessionali e la dimensione collettiva del fenomeno religioso*

Nelle democrazie moderne non è mai, almeno in apparenza, in discussione il principio di “libertà religiosa” che dovrebbe garantire a tutti (cioè ad ogni essere umano) l'esercizio sia in privato che in pubblico del culto, tuttavia le forme di declinazione di tale “principio” non sono da sempre condivise, così come la sua traduzione in un diritto compiuto. Soprattutto non appaiono sempre ben definite le modalità di esercizio collettivo della “libertà religiosa”.

La complessa interazione tra “libertà di” e “diritto di libertà”¹, poi, complica l'indagine costringendo ad una scelta di principio se in pratica si tratta di una libertà innata e quindi non comprimibile in uno schema giuridico oppure di un diritto propriamente tecnico sviluppato dall'ordinamento nella sua evoluzione storica che riconosce tale libertà². Una cosa è, infatti, esercitare i propri atti di culto altra è vivere secondo i dettami della propria religione che comporta il rispetto di regole di condotta non sempre compatibili con i moderni ordinamenti giuridici europei che si ammantano, per lo più, di una asserita laicità ordinamentale. Ne consegue che non sempre gli ordi-

¹ Cfr. MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, pp. 119 ss.

² Cfr. *ex plurimis* GAETANO CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, rist., Cacucci, Bari, 2007. MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in AA.VV., *Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa*, Edersa, Madrid, 1989, pp. 221 ss.; GAETANO LO CASTRO, *La libertà religiosa e l'idea di diritto*, in *Diritto ecclesiastico*, 1996, I, pp. 36 ss.; RINALDO BERTOLINO, *La libertà religiosa e gli altri diritti umani*, in *Diritto ecclesiastico*, 1996, I, pp. 3 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *sub art. 19 Cost.*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione*, a cura di GIUSEPPE BRANCA, Zanichelli, Bologna, 1977, pp. 258 ss.; di recente, ALESSANDRO FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci, Roma, 2012.

namenti che garantiscono la libertà religiosa ne rendono pienamente libere tutte le manifestazioni ad essa connesse³. Di qui il paradosso delle società moderne, da un lato si garantisce il diritto di libertà religiosa dall'altro è impedito l'esercizio pieno di tale libertà che deve compensarsi con la laicità del diritto e delle istituzioni, le quali devono essere in grado di «distinguere ciò che costituisce una forma istituzionalizzata della religione da ciò che riguarda, invece, il patrimonio storico della società»⁴.

È proprio in questa dinamica che può di fatto scaturire, in capo ai singoli, un «conflitto di lealtà» innescato dalla «dimensione normativa» che contraddistingue le religioni, la quale si riflette sulle scelte individuali «imponendo, vietando, o almeno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare come atti di culto»⁵. Sempre più evidenti, dunque, appaiono i segni di risveglio religioso presenti nella società contemporanea, tanto da poter parlare di «rivincita di Dio»⁶, derivante anche dalla estrema longevità che caratterizza il fenomeno religioso⁷.

Vivere secondo i precetti della propria confessione religiosa può allora essere un problema anche nella società attuale, nella quale si avverte una «inedita connessione tra l'astrazione dei diritti e la concretezza dei bisogni»⁸ aventi anche natura religiosa.

La questione dei simboli è, in tema, paradigmatica del contrasto tra comportamenti d'ispirazione religiosa ed ordinamento giuridico laico⁹.

³ Cfr. JOCELYN MACLURE, CHARLES TAYLOR, *La scommessa del laico*, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 79 ss.

⁴ Cfr. JOCELYN MACLURE, *Charles Taylor. La scommessa del laico*, cit., p. 50.

⁵ SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 72.

⁶ Cfr. GILLES KEPEL, *La rivincita di Dio*, Rizzoli, Milano, 1991.

⁷ RENÉ REMOND, *La secolarizzazione. Religioni e società nell'Europa contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 12.

⁸ STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 6.

⁹ In materia di simboli religiosi, *ex plurimis* cfr. AA.VV., *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO, il Mulino, Bologna, 2005; AA.VV., *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO, Giuffrè, Milano, 2006; AA.VV., *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, a cura di MARCO PARISI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006; GIUSEPPE CASUSCELLI, *I simboli religiosi*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di ID., Giappichelli, Torino, 2012, pp. 407 ss.; PAOLO CAVANA, *Laicità e simboli religiosi*, in AA.VV., *Lessico della Laicità*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE, Studium, Roma, 2007, pp. 165 ss.; SILVIO FERRARI, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2012, pp. 317 ss.; ANTONIO FUCCILLO, *Il crocifisso e le polemiche di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa*, in *Diritto e Giustizia*, 43, 2003, pp. 87 ss.; ANTONIO FUCCILLO, *Il crocifisso tra valori civili e laicità dello Stato*, in *Diritto e Giustizia*, 10, 2006, pp. 74 ss.; VINCENZO PACILLO, JLIA PASQUALI CERIOLI, *I simboli*

La nostra società va tuttavia scontrandosi anche con la “religione-fobia” alimentata dall’idea che il diverso da noi è del tutto estraneo al tessuto sociale tradizionale e che la sua presenza causa inevitabilmente tensioni sociali che potrebbero assumere caratteri violenti¹⁰. La paura, quindi, condiziona le masse nel giudizio di come rapportarsi alle religioni d’importazione e spinge verso la difesa di quelle tradizionali facendo perdere a queste ultime la loro principale caratteristica escatologica che si basa anche sull’amore per il prossimo e sull’accoglienza dell’altro¹¹.

Una democrazia degna di tale nome non può astenersi dal collocare correttamente nel quadro delle libertà costituzionali quella religiosa in tutte le sue declinazioni.

La “religione-fobia” tuttavia si manifesta anche in altri modi di cui il più pericoloso è la ghettizzazione della religione al di fuori della vita sociale ed istituzionale dei paesi occidentali, con l’effetto di costruire un’idea di laicità che sia necessariamente ostile al fenomeno¹². Si diffonde l’idea che una società libera dalle religioni sia moderna mentre una compiutamente attenta a tale fenomeno per converso non lo sia, o per lo meno non appaia come tale¹³.

L’equivoco si fonda su radici profonde che coinvolgono la storia dei rapporti tra gli Stati e le chiese in Europa, per secoli caratterizzati da odiosi conflitti che contrapponevano poteri forti tra di loro o meglio il potere forte (la Chiesa) contro i poteri emergenti (gli Stati nazionali). La questione in gioco non era la fede, molti sovrani erano credenti ed a capo di nazioni di credenti, ma la dimensione del potere politico e da quale fonte derivasse se da Dio (ovvero dalle sue emanazioni terrene) o dagli uomini. Ancora oggi nei simboli di molti Stati europei le tracce del passaggio sono molto evidenti;

religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato, Giappichelli, Torino, 2005; MARIO RICCA, *Il tradimento delle immagini tra kirpan e transazioni interculturali. Cultura vs competenza culturale nel mondo del diritto*, in *E/C*, Rivista dell’Associazione Italiana di studi semiotica (www.ec-aiss.it), 2, 2005; RAFFAELE SANTORO, *I simboli religiosi nell’ordinamento penitenziario italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2010; PAOLO STEFANI, *Il crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2004, pp. 840 ss.; PAOLO STEFANI, *La laicità “italiana” alla prova del crocifisso*, in *AA.VV., Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, a cura di SILVIO FERRARI, Carocci, Roma, 2006, pp. 157 ss. Inoltre per una sintesi della produzione giurisprudenziale in materia di simboli religiosi, si rinvia ad ANTONIO FUCCILLO, *Giustizia e religione*, vol. 1, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 103 ss.

¹⁰ Cfr. ENZO BIANCHI, *Insieme*, Einaudi, 2010, pp. 145 ss.; MARTHA C. NUSSBAUM, *La nuova intolleranza*, Il Saggiatore, Milano, 2012, p. 19 ss.

¹¹ Cfr. CARMELO DOTOLÒ, *Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos*, Cittadella Editrice, Assisi, 2011.

¹² Cfr. ANGELO SCOLA, *Non dimentichiamoci di Dio. Libertà di fede, di culture e politica*, Rizzoli, Milano, 2013, pp. 103 ss.

¹³ MARTHA C. NUSSBAUM, *Libertà di coscienza e religione*, il Mulino, Bologna, 2009.

bandiere con croci, sovrani incoronati durante cerimonie religiose, monete con effigi cristiane e così via. Eppure nessuno dubita che nell'Europa occidentale il potere politico sia dei popoli, che lo esercitano attraverso gli istituti di democrazia diretta che si sono affermati nel corso dei secoli, ed a nessuno verrebbe in mente di sostenere che le autorità di governo di un paese democratico debbano, in qualche misura, ricevere investiture e direttive dalle autorità religiose.

L'esperienza ha quindi generato l'aspettativa, ma la frattura avviene proprio nel momento in cui ci si propone la nascita di un sistema diverso da quello che fino ad un certo punto era stato ritenuto dominante e vincente. Reinhart Koselleck ha, infatti, scritto «che nell'età moderna la differenza fra esperienza e aspettativa aumenta progressivamente; o, più esattamente, che l'età moderna può essere concepita come un tempo nuovo solo da quando le aspettative si sono progressivamente allontanate da tutte le esperienze fatte finora»¹⁴.

Il tempo "nuovo" inizia a realizzarsi proprio nella frattura tra Stati nazionali e chiesa e nella apparente frammentazione dell'unicità del mondo cristiano. Diremmo oggi noi che a livello giuspubblicistico la separazione si realizza proprio con la costruzione delle categorie degli Stati moderni con la individuazione degli elementi che li caratterizzano: popolo, governo e territorio.

Per molti secoli, quindi, è stato naturale e per certi versi obbligatorio seguire un certo credo religioso. A seconda della nazione dove si nasceva, o meglio del "popolo" al quale si apparteneva, si professava la religione dei più, la quale condizionava qualsiasi comportamento sociale, portando dirette conseguenze in ogni settore della vita civile dall'arte alla letteratura fino al diritto inteso come complesso di regole da seguire. Ciascun individuo, quindi, si caratterizzava anche per la sua appartenenza religiosa.

Le tradizioni di un popolo, quindi, si basano anche su tali comportamenti.

Assistiamo però, e come già evidenziato, ad una progressiva ghetizzazione delle religioni nella società attuale, che appare stridere violentemente con le sue citate tradizioni che hanno tramandato molti comportamenti religiosi come valori e simboli anche della società "post moderna"¹⁵. Sembra che nelle preoccupazioni della modernità l'economia abbia del tutto soppiantato le altre "scienze" e l'interesse primario sia quello della produzione del profitto¹⁶. La religione viene, quindi, percepita come un fastidio, da un lato

¹⁴ REINHART KOSELLECK, *Futuro Passato. Per una semantica dei tempi storici*, trad. it., il Mulino, Bologna, 2007, p. 309.

¹⁵ Cfr. PATRICK H. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 73 ss.

¹⁶ Una reazione volta ad arginare questa dinamica si riscontra proprio nei diritti confessionali.

perché si propone spesso come argine agli individualismi che caratterizzano le società contemporanee, dall'altro perché con le sue regole tende a creare un sistema giuridico parallelo a quello statale ed a volte in apparente conflitto con esso¹⁷.

La società moderna scopre quindi una nuova idea di laicità¹⁸, alla quale attribuisce la responsabilità del progresso come affrancazione dai valori religiosi, che devono restare sopiti all'interno delle singole coscienze, non invadere lo spazio pubblico ove il potere economico deve prevalere¹⁹.

Passa, quindi, l'idea che non si possa essere moderni senza essere laici, intendendo con tale termine l'assoluta indifferenza verso il fenomeno religioso. Corollari di tale assunto sono che la religiosità non si ostenta, e che la religione vada trattata come ogni altra manifestazione sociale in ciò negando la funzione escatologica che le è propria per lo meno rispetto al popolo dei credenti.

Ancora una volta, però, la religione prende il sopravvento e dimostra la sua vitalità anche nella società secolarizzata e relativista di oggi, proponendo all'interprete un florilegio di situazioni specchio della realtà multiculturale alle quali il giurista moderno deve trovare soluzioni affidabili.

2. Il procedimento di istituzionalizzazione della Chiesa Taoista d'Italia

L'esperienza della Chiesa Taoista d'Italia se da un lato contribuisce a dimostrare la notevole presenza nella nostra società di gruppi religiosi diversi

Con particolare riferimento al rapporto tra Islam e mercato, *ex plurimis* cfr. DANIELE ATZORI, *Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo*, il Mulino, Bologna, 2010; RONI HAMAUI, MARCO MAURI, *Economia e finanza islamica*, il Mulino, Bologna, 2009; LACHEMI SIAGH, *L'islam e il mondo degli affari*, Etas, Milano, 2008. Circa l'ebraismo, si rinvia a PHILIPPE SIMONNOT, *Il mercato di Dio. La matrice economica di ebraismo, cristianesimo e islam*, Fazi Editore, Roma, 2010. Circa il contributo della Chiesa cattolica, invece, cfr. RINO CAMMILLERI, ETTORE GOTTI TEDESCHI, *Denaro e paradiso. L'economia globale e il mondo cattolico*, Piemme, Milano, 2004; ALFREDO LUCIANI, *Etica economica finanza globale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008; LUIGI PASINETTI, *Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica*, Vita e Pensiero, Milano, 2012; DIONIGI TETTAMANZI, *Etica e Capitale. Un'altra economia è davvero possibile*, Rizzoli, Milano, 2009. Si registra inoltre la presenza di una serie di principi etici taoisti la cui applicazione potrebbe incidere positivamente sull'attuale sistema di mercato globale.

¹⁷ Cfr. MARIO RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008, pp. 210 ss.

¹⁸ Cfr. STEFANO RODOTÀ, *Perché laico*, Laterza, Bari-Roma, 2010 pp. 56 ss.; per una diversa posizione cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2012.

¹⁹ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, in ID. (a cura di), *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1 ss.

dal tessuto tradizionale, dall'altro costringe a trovare strumenti giuridici in grado di fornire adeguate risposte alle loro esigenze.

L'attuale Chiesa Taoista d'Italia nasce nel 1989 come mera associazione culturale che inizialmente non utilizza il termine "taoismo"²⁰ per poi assumerlo ad identificativo del gruppo in seguito. La natura sociale del gruppo, tuttavia, è di carattere religioso così come la loro attività prevalente, tesa alla istruzione religiosa degli adepti ed all'esercizio collettivo del culto taoista²¹. Gli associati, infatti, costituiscono un Tempio ove celebrano i riti, alcuni di loro assumono funzioni ministeriali e guidano le preghiere utilizzando particolari abiti religiosi²². Curano poi un sito web (www.daoitaly.org) dai contenuti essenzialmente religiosi e sono direttamente collegati all'Associazione taoista cinese.

Il gruppo, quindi, mano a mano che cresceva per attività e numero di adepti avvertiva l'esigenza di compiere quel processo di istituzionalizzazione formale avvertito come indispensabile per presentarsi nel mondo del diritto come "confessione religiosa".

L'associazione, quindi, assume un nuovo statuto sociale e la denominazione identificativa di "Chiesa Taoista d'Italia".

È noto che l'art. 8, comma II, della Costituzione della Repubblica consente alle confessioni religiose di "organizzarsi secondo i loro statuti"²³ ed in tale prospettiva la Chiesa Taoista d'Italia ha operato. Occorre, però, do-

²⁰ Cfr. JONH LAGERWEY, *Le religioni dell'Estremo Oriente. Il Taoismo*, in AA.VV., *La religione*, diretto da FRÉDÉRIC LENOIR, YSÉ TARDAN-MASQUELIER, vol. 3, Utet, Torino, 2001, pp. 267 ss.

²¹ Cfr. VINCENZO DI IESO, *Taoismo in uno sguardo*, Giuseppe Voza Editore, Caserta, 2012; RUSSELL KIRKLAND, *Il taoismo. Una tradizione ininterrotta*, Astrolabio Ubaldini, Assago, 2006; JENNIFER OLDSTONE-MOORE, *Capire il taoismo*, Feltrinelli, Milano, 2007; CARLO PUINI, *Taoismo. Filosofia e religione*, Carabba, Lanciano, 2009.

²² Cfr. ESTER BIANCHI, *Taoismo*, Mondadori Electa, Milano, 2009, pp. 268 ss.

²³ In merito al concetto di confessione religiosa e alla relativa autonomia organizzativa, *ex plurimis*, cfr. CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 187 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 71 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 128 ss.; SANDRO GHERRO, MANLIO MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 2006, pp. 17 ss.; PIETRO GISMONDI, *L'autonomia delle confessioni acattoliche*, in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 635 ss.; JLIA PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 99 ss.; BARBARA RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 76 ss.; MARIO RICCA, *Le religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 81 ss.; ID., *Panteon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 293 ss.; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 95 ss.; ENRICO VITALI, ANTONIO G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 37 ss. Con particolare riferimento alla ricostruzione del concetto di confessione religiosa, *ex plurimis* cfr. LUIGI BARBIERI, *Stato laico e pluralismo confessionale. Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; NICOLA COLANIANNI, *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Cacucci, Bari, 1990.

mandarsi se tale procedimento sia sufficiente per definirla quale confessione religiosa in senso giuridico, anche al fine di farla rientrare a pieno titolo in tale guisa nella piena protezione costituzionale fornita dall'art. 8 medesimo.

Che le manifestazioni collettive della religiosità rientrino pienamente nella protezione costituzionale è cosa nota, ma vi è notevole differenza tra il rientrare sotto l'ombrello protettivo dell'art. 19 Cost. (esercizio della libertà religiosa aggregata) e dall'accedere agli strumenti di tutela predisposti dall'art. 8 Cost. soltanto per le confessioni religiose, tra i quali il più rilevante è la possibilità di addivenire alla stipulazione di un'Intesa con lo Stato italiano²⁴.

Si è autorevolmente sostenuto in dottrina che uno dei caratteri identificativi di una confessione religiosa è riscontrabile proprio nella sua istituzionalizzazione cioè nella presenza di caratteri qualificativi certi che ne caratterizzano la struttura come le regole di *governance* che consentano agli interpreti di identificare con certezza la forma organizzativa assunta e chi la governa come appartenente al gruppo e come sua rappresentante²⁵.

È stato di recente sostenuto che «ogni formazione collettiva a carattere religioso, per quanto spontanea nella sua fase iniziale, quando si struttura in un livello di organizzazione abbastanza significativo, rileva giuridicamente ed esprime bisogni (...) che vengono indirizzati verso l'ordinamento giuridico civile. L'organizzazione si manifesta con il dotarsi di regole riconosciute e condivise» ovvero proprio con l'assunzione di uno statuto²⁶.

La nascita della Chiesa Taoista d'Italia sembra rispondere a tali esigenze da un verso di certezze richieste dall'ordinamento giuridico che sono sintomatiche di affidabilità del gruppo che si istituzionalizza, dall'altro verso di pieno esercizio della libertà religiosa da parte del gruppo medesimo che sceglie opportunamente di vestirsi della sua natura confessionale e non solo culturale.

L'equivoco diffuso è infatti che per i culti non tradizionali della nostra società la sola aspettativa organizzativa sia rifugiarsi nell'universo delle associazioni culturali alla stessa stregua di enti che perseguono ad esempio finalità ludico-ricreative e sportive. È invece assolutamente necessario che il sistema accolga la differente natura e scopo di chi ha come sua finalità il perseguimento di scopi religiosi. Religione e cultura, infatti, non sono sino-

²⁴ In merito a quest'ultimo aspetto, cfr. JLIA PASQUALI CERIOLO, *Accesso alle intese e pluralismo religioso: convergenze apicali di giurisprudenza sulla "eguale libertà" di avviare trattative ex art. 8 Cost., terzo comma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2013.

²⁵ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in ID., *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 3 ss.

²⁶ V. TOZZI, *Diritto civile e religioni*, a cura di G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, Laterza, Bari-Roma, 2013, p. 145.

nimi ed è indubbio che nel quadro costituzionale, anche sovranazionale, di riferimento la religione sia privilegiata in quanto rappresentativa di uno dei diritti inalienabili dell'essere umano.

Lo Statuto della Chiesa Taoista si indirizza proprio in tale direzione, proponendosi come archetipo della istituzionalizzazione di un gruppo religioso in confessione religiosa²⁷.

Le dinamiche interculturali moderne impongono una accelerazione ai nostri a volte ingessati sistemi giuridici ed alle categorie tradizionali se intese in senso eccessivamente statico²⁸. È evidente che i Costituenti non potevano immaginare che 60 anni dopo il loro meraviglioso lavoro in Italia ci fosse musulmani, induisti, buddisti e taoisti²⁹. Il loro modello, tuttavia, inteso come sistema di produzione giuridica declinato nell'art. 8 Cost., è utilizzabile anche come sistema di governo delle differenze ed è lì che dimostra ancora vitalità ed utilità³⁰.

Il concetto giuridico di confessione religiosa va allora forse allargato anche se con il limite di potervi inserire tutte quelle religioni che hanno natura confessionale propria, ovvero abbiano storia, tradizione, e cultura che le identifichi e che si istituzionalizzino, cioè si rendano effettivamente conoscibili ai terzi come tali. Il che comporta ovviamente che non si possa mai parlare di confessione religiosa in presenza di gruppi episodici e privi di una qualsiasi tradizione. Occorre impegnarsi perché il diritto positivo trovi la soluzione alla necessità di contemperare le esigenze di libertà con il rischio di abusi³¹.

In tale prospettiva il caso della Chiesa Taoista d'Italia assume un ulteriore rilievo giuridico in quanto potrebbe diventare l'archetipo da seguire, soprattutto se il suo cammino istituzionale proseguirà con il pieno riconoscimento della sua qualificazione confessionale in ogni settore della pubblica amministrazione. D'altra parte è già diffusa l'idea che il concetto di confessione religiosa vada ricercato nell'alveo delle libertà costituzionali connesse alla dimensione religiosa³².

²⁷ Cfr. MARIO RICCA, *Panttheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 108 ss.

²⁸ Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra de-formazione e proliferazione delle fonti*, in AA.VV., *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, a cura di MARIO TEDESCHI, Pellegrini Editore, Cosenza, 2011, pp. 199 ss.; CESARE MIRABELLI, *Concordato e assetto delle fonti, ivi*, pp. 255 ss.

²⁹ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 75.

³⁰ Cfr. MARIO RICCA, *Panttheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 151 ss.

³¹ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, cit., p. 76.

³² Cfr. SILVIO FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa*, in AA.VV., *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di VITTORIO PARLATO, GIOVANNI BATTISTA VARNIER, Giappichelli, Torino, 1995, p. 32.

*Statuto della Chiesa Taoista d'Italia*¹

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

1.1 Ai sensi e per gli effetti della Legge 24 giugno 1929 n.1159 e R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, nonché sulla base degli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione, è costituita con il presente statuto, l'Ente "CHIESA TAOISTA d'ITALIA" (di seguito solamente C.T.I. o Ente).

Essa è il naturale proseguimento dall'Associazione Taoista d'Italia fondata nel 1993.

1.2 La C.T.I. si costituisce quale Ente Confessionale avente finalità di religione e di culto; la sua durata è illimitata.

1.3 La C.T.I. non persegue finalità di lucro e pertanto eventuali avanzi di gestione o eccedenze economico-finanziarie, nonché ogni forma di contribuzione volontaria, verranno utilizzate per il potenziamento e la realizzazione degli scopi dell'Ente, ed in ogni caso trattati secondo quanto disposto nella sezione relativa ai mezzi finanziari ed all'amministrazione del patrimonio del presente Statuto.

Art. 2 - SEDE

La C.T.I. ha sede legale in Caserta, Via G. Puccini n. 16. Quest'ultima potrà essere trasferita in altro Comune, purché in Italia, su iniziativa del Prefetto Generale, solamente in caso di necessità, e previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo e della Giunta Plenaria.

Art. 3 - SCOPO

3.1 La C.T.I., muovendo dall'assunto che l'uomo è un essere spirituale che anima un corpo fisico, e per questo in grado di cogliere la dimensione del divino e del sacro, pone come finalità essenziali quelle dirette all'esercizio del culto Taoista, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari e alla catechesi.

¹ Il testo del presente Statuto della "Chiesa Taoista d'Italia" è corrispondente a quello depositato per atto pubblico a rogito del Prof. Not. Antonio Fuccillo, in data 14 novembre 2013 - rep.n. 23.756, registrato a Latina il 19 novembre 2013 al n. 12678.

3.2 Alla realizzazione di tali fini essa provvederà mediante:

1. L'esercizio del culto taoista nel rispetto delle forme, dei riti e degli insegnamenti delle scuole tradizionali taoiste, tanto nei locali dell'Ente, quanto in ogni altra sede e/o locale ove ciò risulti possibile ed appropriato;

2. La cura pastorale di tutti i praticanti taoisti, e di tutti coloro i quali intendono apprendere e praticare il taoismo per la loro realizzazione religiosa. A tal fine la C.T.I. rappresenta il luogo di condivisione dell'esperienza religiosa di ciascun praticante, oltre ad agevolarne la vocazione ed il "risveglio", accompagnandolo attraverso i differenti stadi della sua personale "Via" spirituale;

3. La formazione e la nomina dei ministri del culto, l'organizzazione della confessione e dell'attività religiosa, nonché il compimento di ogni altro atto espressione della spiritualità taoista;

4. Ogni altra attività di diffusione e/o testimonianza conforme alla confessione taoista, allo Statuto della C.T.I. ed alle leggi dello Stato;

5. Attività anche diverse da quelle preminenti ed essenziali di religione o di culto, quali attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, tutto quanto risulti aderente alle prescrizioni della confessione taoista ed agli scopi statutari;

3.3 Le nomine dei ministri di culto taoista, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare sono prerogativa della Chiesa Taoista d'Italia.

Art. 4 - AUTONOMIA DI C.T.I.

4.1 In virtù della sua autonomia, la C.T.I. afferma di essere capace di governare sé stessa, avendo a tal fine, come unica guida, gli insegnamenti ed i principi del culto e delle scuole tradizionali taoiste. Pertanto esso, sia come comunità religiosa sia come organismo civile, non è sottoposto gerarchicamente a nessun'altra organizzazione.

4.2 Pur affermando la sua autonomia, la C.T.I. promuove e mantiene libere e volontarie relazioni con le associazioni aventi eguali principi di fede, ed in particolare con l'Associazione Taoista Cinese.

4.2 La C.T.I. potrà, pertanto, aderire a comitati, associazioni, ed altri organismi aventi finalità coincidenti od analoghi ai propri, e comunque non contrastanti con i principi e gli insegnamenti della confessione taoista e con i predetti scopi statutari.

4.3 La C.T.I., in ogni caso, promuove ed è favorevole al dialogo interreligioso, nonché all'educazione di ciascun membro al rispetto del pluralismo religioso, e ciò al fine di rispondere ai bisogni di una società multietnica e multireligiosa, e per favorire nei giovani il rispetto e l'apertura verso gli altri.

4.4 La C.T.I. è altresì contraria, per evidenti motivazioni di carattere religioso e spirituale, a qualsiasi ricorso all'utilizzo della forza per la risoluzione di conflitti personali e/o sociali.

4.5 La C.T.I., inoltre, sarà interlocutrice e portatrice degli interessi dei propri fedeli per future, eventuali instaurande relazioni con lo Stato Italiano, finalizzate anche al raggiungimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, co. 3, della Costituzione.

Art. 5 - MEZZI E PATRIMONIO

5.1 La C.T.I. si prefigge di realizzare i suoi fini con i mezzi e nei modi consentiti dalla legge. La stessa trarrà i mezzi finanziari per la realizzazione delle sue finalità attraverso:

- Contribuzioni pubbliche e/o private; donazioni, elargizioni, liberalità e lasciti;

- Rendite del proprio patrimonio;

5.2 I membri che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla C.T.I., non potranno vantare singolarmente e/o collettivamente diritti per qualsivoglia titolo e/o ragione sul patrimonio dell'Ente né, tantomeno, chiedere la divisione del fondo comune o pretenderne la quota finché l'Ente non sia estinto.

5.3 La C.T.I. provvederà ad approvare il proprio bilancio annualmente. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dall'Amministratore al Consiglio Esecutivo, per la sua approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6 – ADESIONE

6.1 L'adesione alla C.T.I., è libera e volontaria. Chiunque riconosca come propri i valori e gli scopi dell'Ente potrà decidere di farne parte, così come recederne, senza bisogno di autorizzazione alcuna.

6.2 La C.T.I., tuttavia, ha facoltà di non accettare, così come di escludere dalla propria comunità, tutti coloro che non condividono gli scopi dell'Ente, o la cui condotta sia contraria a questi ultimi.

A tal proposito ai membri della comunità è espressamente richiesto di:

a) fare propri e promuovere nel proprio ambito personale e sociale i fini dell'Ente;

b) vivere secondo i principi della non-violenza;

c) agire secondo amicizia e mutuo soccorso nei confronti degli altri membri della C.T.I., ognuno secondo i propri mezzi e le proprie finalità;

d) non attentare mai alla propria o all'altrui esistenza;

e) agire con rispetto non solo della vita umana, ma anche di tutti gli altri

esseri viventi, animali o piante, approfondendo in tal senso un costante impegno ecologista:

f) non fare uso di sostanze inebrianti, psicotrope o stupefacenti o, in ogni caso di sostanze che possano in qualche modo alterare lo stato di coscienza personale;

g) evitare forme di fanatismo di qualsiasi genere e/o natura;

h) effettuare quotidianamente le pratiche della meditazione e della preghiera taoista;

i) partecipare all'Assemblea Generale annuale, a meno di legittimo e grave impedimento.

Art. 7 - MEMBRI

7.1 I membri si distinguono in:

1. Fondatori: coloro che hanno fondato il Comitato Promotore e hanno concorso a costituire con proprie liberalità il primo fondo comune destinato alla fondazione dell'Associazione Taoista d'Italia, di cui C.T.I. è il naturale prosieguo ed evoluzione;

2. Taoisti Effettivi: tutti i membri che abbiano fatto pubblica professione di fede taoista quindi professano pubblicamente la fede taoista e che, dopo averne fatta espressa richiesta scritta al Sacro Collegio Ecclesiastico, abbiano ricevuto almeno l'ordinazione di "novizio" e siano stati così ammessi a far parte del Corpo Ecclesiale Taoista, alle cui attività partecipano attivamente;

3. Aderenti: i membri non taoisti, cioè tutti coloro che pur non avendo assunto formalmente alcun impegno religioso taoista, purtuttavia partecipano, anche solo temporaneamente, alle attività della C.T.I.;

4. Sostenitori: i membri che condividono ideologicamente gli scopi della C.T.I. e per questo contribuiscono al sostentamento materiale dell'Ente con periodiche liberalità;

5. Onorari: coloro che si sono distinti pubblicamente per la loro azione personale a favore dell'Umanità in generale e dell'Ente in particolare, condividendone gli scopi e che, per tale motivazione, la C.T.I. si onora di avere tra i suoi membri con il conferimento del suddetto titolo.

7.2 I membri dell'Ente, con esclusione dei soci fondatori, dovranno comunque rinnovare annualmente l'adesione alla C.T.I. Il rinnovo dell'adesione avverrà mediante espressa domanda da inoltrare al Consiglio Esecutivo.

Art. 8 - DIRITTO AL VOTO

Tutti i membri della C.T.I., regolarmente iscritti, hanno diritto di voto negli organi dell'Ente ove si esercita la democrazia diretta, purché al momento del suo esercizio essi, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età. Il voto è

personale, eguale e libero. A tal fine, dunque, è esclusa qualsiasi forma di delega e/o rappresentanza, e ciascun avente diritto potrà esprimere un solo voto.

Art. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI MEMBRI DA C.T.I.

9.1 La qualifica di membro della C.T.I. è unipersonale e non trasmissibile. Ciascun membro può recedere dalla C.T.I. senza bisogno di autorizzazione alcuna (art. 6).

9.2 La qualifica di membro, tuttavia, potrà essere oggetto di esclusione qualora ricorrano gravi motivi o si integri uno (o più) dei seguenti comportamenti e/o condotte:

- a) Violazione e/o conflitto e/o contrasto con il presente statuto e con le deliberazioni degli organi statutari;
- b) Violazione dell'etica e/o dei principi Taoisti;
- c) Comportamenti contrari al buon costume;
- d) Violazione delle leggi dello Stato;
- e) Rottura dei voti Taoisti assunti, siano essi, laici o religiosi;
- f) Dimissioni scritte da cariche elettive, indirizzate e accolte dal Consiglio Esecutivo, esclusi i casi di dimissioni per malattia, e/o per cause morbose, e/o inabilitanti;

9.3 In tali casi il provvedimento di esclusione è adottato mediante comunicazione scritta del Prefetto Generale, previa deliberazione del Consiglio Esecutivo.

9.4 Contro tali provvedimenti, ricorrendone i presupposti, si applicherà l'art. 24 c.c.

Art. 10 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi della C.T.I.:

1. L'Assemblea Generale;
2. La Giunta Plenaria;
3. Il Consiglio Esecutivo;
4. Il Prefetto Generale;
5. La Chiesa Taoista d'Italia;
6. L'Accademia Superiore di Educazione Taoista;
7. Il Concilio Taoista;
8. L'Ufficio Legale.

Art. 11 - ASSEMBLEA GENERALE

11.1 L'Assemblea Generale è organo costituito da tutti i membri della C.T.I.

11.2 Essa rappresenta il momento propositivo, di riferimento e verifica di

tutta l'attività dell'Ente, e per questo è rivolta:

A) a favorire la pratica religiosa collettiva taoista, onde creare la comunità di intenti e di sentimenti tra tutti gli associati;

B) a discutere e definire il "Progetto di Sé" dell'Ente, nel suo continuo divenire storico.

11.3 A tal fine l'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta l'anno dal Prefetto Generale, su delibera della Giunta Plenaria. La convocazione dovrà essere comunicata con congruo preavviso, sia tramite posta elettronica, sia verbalmente, sia mediante affissione nei locali dell'Ente di apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno (oggetto di discussione).

Art. 12 - GIUNTA PLENARIA

12.1 La Giunta Plenaria è composta da:

1. Soci Fondatori;
2. Membri del Consiglio Esecutivo;
3. Membri del Sacro Collegio Ecclesiastico;
4. Preside dell'Accademia Superiore di Educazione Taoista;
5. Responsabili delle Delegazioni;

12.2 Alle sedute della Giunta Plenaria possono partecipare con diritto di voto anche i membri Onorari ed i membri Sostenitori, pur se in seno a quest'ultima essi non possono essere eletti ne ricoprire alcun tipo di carica.

12.3 La Giunta Plenaria svolge le seguenti funzioni:

a) Indice le elezioni, con votazioni separate, del Prefetto Generale e dei quattro membri il Consiglio Esecutivo;

b) Verifica e controlla la gestione finanziaria dell'Ente;

c) Stabilisce le direttive programmatiche ed economiche per l'attuazione dei fini statutari;

d) Ratifica le affiliazioni;

e) Ratifica la fondazione delle Delegazioni;

f) Delibera sulle norme di disciplina;

g) Emanando e modifica i Regolamenti;

h) Valuta le proposte di modifica del presente Statuto;

12.4 A tali fini essa è convocata su iniziativa del Prefetto Generale o su richiesta scritta di almeno $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti almeno una volta l'anno o, in ogni caso, quando la sua convocazione sia ritenuta utile e/o necessaria. La Giunta Plenaria è validamente costituita con la presenza minima della metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni assunte a maggioranza semplice. Le votazioni si svolgono secondo le prescrizioni della Giunta Plenaria stessa, e comunque mai in forma segreta.

Art. 13 - CONSIGLIO ESECUTIVO

13.1 Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Ente. È costituito dal Prefetto Generale e da quattro membri, tutti democraticamente eletti. Essi durano in carica quattro anni.

13.2 Per garantire l'adesione costante ai principi taoisti che animano la C.T.I. e proteggere l'integrità morale e religiosa dell'Ente, possono essere eletti a questo Ufficio unicamente i membri Fondatori e i Taoisti Effettivi.

Questi ultimi devono:

1. Aver ricevuto il grado religioso minimo di "Iniziato";
2. Essere stati iscritti ininterrottamente all'Ente per almeno tre anni consecutivi;
3. Aver conseguito almeno il Titolo di primo livello presso l'Accademia Superiore di Educazione Taoista;
4. Aver effettivamente contribuito alla diffusione del Taoismo in Italia.

13.3 Il Consiglio Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- a) Amministrazione ordinaria e straordinaria secondo le direttive programmatiche della Giunta Plenaria;
- b) Assume la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'Attività dell'Ente nel suo complesso;
- c) Attuazione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con tutte le organizzazioni con cui si collabora per raggiungere finalità comuni;
- d) Elezione nella prima riunione del Segretario Generale, dei due Vice Presidenti e dell'Amministratore Generale;
- e) Delibera sull'esclusione dei soci;
- f) Delibera sulla non ammissione dei soci nei limiti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 14 – PREFETTO GENERALE

14.1 Il Prefetto Generale ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Ente, oltre a poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la facoltà di nominare Procuratori. È eletto dalla Giunta Plenaria e dura in carica quattro anni.

14.2 Il Prefetto Generale, inoltre:

- a) Convoca, presiede e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Esecutivo, della Giunta Plenaria e dell'Assemblea Generale;
- b) Adotta in via d'urgenza le delibere spettanti al Consiglio Esecutivo e alla Giunta Plenaria, da sottoporre a ratifica degli stessi, nella prima riunione utile successiva;
- c) Nomina i Fiduciari per le nuove Delegazioni;
- d) Nomina, su delibera della Giunta Plenaria, i membri Onorari, i mem-

bri dell'Ufficio Legale, il Preside, il Segretario e i Docenti delle varie discipline dell'Accademia Superiore di Educazione Taoista;

e) Nomina, su delibera della Giunta Plenaria e su proposta del Concilio Taoista, i membri del Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista;

f) Comunica alle autorità civili competenti gli elenchi aggiornati del Pubblico Registro del Clero Taoista.

Art. 15 – VICE PREFETTI

I Vice Prefetto, in numero di due, coadiuvano il Prefetto Generale e lo sostituiscono in caso d'impedimento o per sua delega. Il Prefetto Generale può delegare ai Vice Prefetto Generale compiti e funzioni specifiche. In caso di assenza prolungata del Prefetto Generale, ne assume le funzioni il Vice Prefetto Generale più anziano per iscrizione all'Ente o per età.

Art. 16 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coadiuva il Prefetto Generale in tutte le pratiche concernenti l'amministrazione dell'Ente ed inoltre:

a) È tenuto alla conservazione dei libri sociali, della corrispondenza e della documentazione inerente all'attività generale dell'Ente;

b) È anche segretario della Giunta Plenaria e dell'Assemblea Generale;

c) Dà esecuzione, sotto la direzione del Prefetto Generale, alle delibere degli organi statutari;

d) Redige i verbali delle riunioni e delle assemblee.

Art. 17 - AMMINISTRATORE GENERALE

L'Amministratore Generale è preposto alla tenuta dei libri contabili e alla gestione amministrativa dell'Ente con riferimento specifico alle delibere degli organi statutari. A tali fini:

a) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

b) Partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Esecutivo, della Giunta Plenaria e dell'Assemblea Generale;

c) Dà indicazioni sulla legittimità delle spese in relazione al patrimonio disponibile e fornisce le previsioni di spesa per l'attività programmata;

d) Cura gli interessi economici dell'Ente;

e) Dirige l'ufficio per il sostentamento del clero.

Art. 18 - UFFICIO LEGALE

18.1 L'Ufficio Legale è organo di giustizia interno dell'Ente. Esso è composto da un massimo di tre membri di accertata competenza giuridica ed il suo Direttore è nominato dal Prefetto Generale dell'Ente. Esso si riunisce

su convocazione del Direttore, ogni volta occorra un giudizio e/o parere di tipo legale.

18.2 La funzione di membro dell'ufficio Legale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 19 - CHIESA TAOISTA D'ITALIA

Essa è la parte fondante e principale dell'Ente.

Ne fanno parte tutti gli ecclesiasti taoisti regolarmente iscritti alla C.T.I.

Essa è guidata dal Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista.

I membri della Chiesa si distinguono nei gradi progressivi di: Novizi, Iniziati, Ecclesiastici e Ministri di culto.

Art. 20 - SACRO COLLEGIO ECCLESIASTICO TAOISTA

20.1 Il Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista è l'organo religioso dell'Ente e dura in carica quattro anni.

20.2 Esso è costituito da ecclesiasti taoisti il cui numero può variare secondo le esigenze dottrinali e/o della crescita numerica del clero taoista in seno all'Ente. Possono farne parte tutti gli ecclesiasti taoisti, iscritti nel Pubblico Registro del clero Taoista della C.T.I., che abbiano maturato almeno cinque anni di attività continuativa ed ininterrotta presso un tempio taoista o altro luogo stabilmente dedicato al culto taoista e abbiano almeno quarant'anni di età. Eccezionalmente possono essere ammessi ecclesiasti di comprovata fama i quali, pur non rispondendo ai requisiti sopra richiesti, hanno comunque raggiunto meriti dottrinali indiscutibili, la cui fede taoista sia dimostrata e certa, e il loro operato sia sempre stato retto e conforme ai principi religiosi taoisti.

20.3 I membri sono nominati dal Prefetto Generale, su delibera della Giunta Plenaria e su proposta del Concilio Taoista. Essi non possono ricevere più di due mandati consecutivi.

20.4 Il Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista, in occasione della prima riunione, elegge tra i suoi membri il Priore, *primus inter pares*, che sarà il rappresentante e il responsabile del Collegio stesso, e il Segretario il quale curerà tutte le attività di segreteria.

20.5 Le funzioni del Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista sono:

- a) Vigilare sulla purezza della dottrina Taoista;
- b) L'ordinazione dei Ministri di Culto Taoista;
- c) Tenuta e aggiornamento del Pubblico Registro del Clero Taoista;
- d) Riconoscimento ed eventuale equiparazione di ministri di culto taoisti che provengono da altre organizzazioni riconosciute dalla C.T.I.;
- e) Emanare direttive vincolanti per la dottrina, la pratica liturgica e quanto altro riguarda la pratica culturale Taoista;

f) Emettere giudizi vincolanti sull'apertura di nuovi templi e, in generale, sui luoghi dedicati al culto Taoista;

g) Emanare e modificare il Regolamento Ecclesiastico che regoli la vita dei religiosi taoisti, dalle norme per l'accesso al noviziato alla consacrazione di alti prelati;

h) Promuovere il culto e la confessione Taoista;

i) Curare il dialogo interreligioso;

j) Quant'altro possa rientrare nelle funzioni e attività religiose della C.T.I.

Art. 21 - CONCILIO TAOISTA

21.1 Il Concilio Taoista è la comunione degli organi statutari organizzati e religiosi della C.T.I..

21.2 Ne fanno parte tutti gli ecclesiasti taoisti di ogni ordine e grado, regolarmente iscritti alla C.T.I., che abbiano maturato almeno due anni di attività continuativa ed ininterrotta presso un tempio taoista o altro luogo stabilmente dedicato al culto taoista e abbiano almeno trenta anni di età.

Ne fanno parte, inoltre, i membri del Consiglio Esecutivo, quelli del Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista, e i soci fondatori. Esso è un organo deliberativo, consultivo e propositivo.

Il Concilio è presieduto dal Prefetto Generale della C.T.I., mentre il Segretario di quest'ultima provvederà a redigerne i verbali.

21.3 Le funzioni del Concilio Taoista sono:

1. Discutere sui problemi dottrinali e definire le linee guida della pratica religiosa e liturgica taoista;

2. Suggestire le linee guida per la promozione e la diffusione del Taoismo, in generale, e della pratica religiosa e liturgica taoista, in particolare;

3. Proporre i Membri del Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista;

4. Deliberare le modifiche al presente Statuto, presentate dalla Giunta Plenaria;

5. Deliberare l'estinzione dell'Ente;

21.4 Esso è convocato dal Prefetto Generale su delibera del Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista in forma Ordinaria, una volta l'anno, in forma Straordinaria su istanza di almeno due terzi dei suoi componenti o su delibera della Giunta Plenaria per motivi urgenti.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei membri, mentre, in seconda convocazione, che potrà svolgersi nel medesimo giorno ma a distanza di almeno un'ora dalla prima, con qualsiasi numero.

Per le riunioni riguardanti l'adozione delle deliberazioni per l'estinzione dell'Ente, l'assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno

due terzi dei membri in prima convocazione, e della metà più uno in seconda. La seconda convocazione non potrà avvenire se non siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima.

L'Assemblea adotta le sue deliberazioni a maggioranza e vota, normalmente, per alzata di mano.

Art. 22 - MINISTRI DI CULTO

22.1 Sono Ministri di culto della C.T.I. tutti gli uomini e le donne che sono autorizzati dall'Ente a svolgere le mansioni religiose oltre che all'iniziazione e alla formazione degli aspiranti all'esercizio religioso.

Essi forniscono istruzione e assistenza spirituale ai fedeli taoisti, e provvederanno, altresì, alla cura delle anime.

22.2 I Ministri di culto hanno il diritto-dovere di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nell'esercizio della loro funzione. I ministri di culto di cittadinanza italiana, inoltre, possono celebrare matrimoni, così come funerali e altre funzioni a beneficio dei fedeli, sempre secondo i riti del culto taoista.

22.3 I Ministri di culto possono essere, secondo la propria aspirazione di fede e/o vocazione, sia preti sia monaci. I primi possono contrarre matrimonio, i secondi no, avendo assunto voto di castità.

Ai fini religiosi, tra i due ordini di ministri del culto non v'è sostanziale differenza, essendo entrambi perfettamente equiparati sotto il profilo delle funzioni e dell'ufficio svolto.

22.4 I Ministri di culto sono designati dal Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista il quale conferirà loro una apposita "Licenza all'esercizio ministeriale del culto taoista" e li iscriverà nel Pubblico Registro del Clero Taoista.

22.5 Essi rimangono in carica sino alla loro revoca, da deliberarsi dal medesimo Collegio in caso di comportamento contrario ai principi taoisti, al presente statuto, ai successivi regolamenti in particolare a quello ecclesiastico, alle leggi dello Stato Italiano.

Sono previste anche le dimissioni volontarie dall'esercizio ministeriale che dovranno essere inviate al Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista il quale delibererà sull'accettazione o meno delle stesse.

Art. 23 - PUBBLICO REGISTRO DEL CLERO TAOISTA

I ministri di culto autorizzati a svolgere le funzioni liturgiche e religiose sono inseriti nel Pubblico Registro del Clero Taoista, che ne rilascia idonea attestazione.

Il Registro del Clero Taoista è pubblico, ed è pertanto a disposizione delle competenti autorità civili che facessero richiesta di consultazione.

Art. 24 - CORPO ECCLESIALE TAOISTA

24.1 Il Corpo Ecclesiale Taoista è formato da tutti i taoisti, uomini o donne, che hanno terminato l'iter di studio della dottrina taoista, che siano stati consacrati sacerdoti, monaci o preti secondo le differenti tradizioni taoiste, e siano regolarmente iscritti nel Registro del Clero Taoista.

24.2 Possono far parte del Clero anche monaci e preti provenienti da altre organizzazioni taoiste purché appartengano ad una scuola riconosciuta nella tradizione taoista con la quale la C.T.I. abbia concluso specifici accordi di reciproco riconoscimento.

Art. 25 - UFFICIO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO TAOISTA

La C.T.I. provvede, secondo le proprie disponibilità economiche e finanziarie, a sostenere i ministri di culto che hanno scelto di dedicare la loro vita al servizio della comunità taoista.

A tal proposito è istituito un Ufficio per il Sostentamento del Clero Taoista sotto il diretto controllo dell'Amministrazione Generale dell'Ente.

Art. 26 - FESTIVITA' RELIGIOSE

La C.T.I. osserva la sua principale festività religiosa il 15° giorno del 2° mese lunare secondo il computo del calendario cinese, giorno in cui ricorre la nascita del Padre Fondatore del taoismo, Lao Zi.

Art. 27 - ACCADEMIA SUPERIORE DI EDUCAZIONE TAOISTA

27.1 È istituita in seno alla C.T.I., con finalità di ricerca e formazione, l'Accademia Superiore di Educazione Taoista.

Essa è diretta dal Preside, nominato dal Prefetto Generale, su proposta degli organi statutari, scelto tra esperti in Taoismo di comprovata fama e adeguati titoli accademici.

L'attività è gestita dalla Segreteria Didattica, alle dirette dipendenze del Preside.

27.2 L'Accademia è libera di organizzare la sua attività con l'unico limite della previsione di spesa che deve essere approvata dalla Giunta Plenaria.

27.3 Tutte le cariche didattiche, all'interno dell'Accademia, possono essere ricoperte solo da chi ha una laurea almeno di primo livello o che hanno completato gli studi presso l'Accademia stessa.

27.4 Per accedere all'Accademia è richiesto, al minimo, il possesso del diploma di scuola media secondaria.

27.5 Essa è una Scuola di Formazione, a livello universitario, in quanto tale, conferisce i titoli di studio secondo gli ordinamenti stabiliti dal Consiglio Didattico dell'Accademia, di cui fanno parte tutti i docenti ordinari,

riunito in sessione plenaria con il Consiglio Esecutivo e il Sacro Collegio Ecclesiastico Taoista.

L'Accademia ha tre indirizzi di studio: storico-letterario, religioso-spirituale, arti taoiste per la salute. Ciascun Indirizzo è retto da un Direttore Didattico.

Il percorso didattico sarà finalizzato a dare agli studenti una conoscenza completa e organica del Taoismo, in particolare per preparare adeguatamente gli aspiranti Ministri di Culto ai loro compiti nella vita ecclesiale e, professionalmente, i docenti all'insegnamento delle Arti e della Religione Taoista.

L'Accademia potrà istituire anche corsi brevi finalizzati alla formazione e alla qualificazione di Allenatori, Istruttori e Maestri nelle varie discipline tecniche e mediche taoiste.

27.6 L'Accademia è, inoltre, un Centro di Ricerca che promuove studi accademici e scientifico-letterari sui testi e la tradizione taoista, nella sua eccezione antropologica e culturale più ampia.

27.7 La sua completa organizzazione e struttura sarà stabilita in dettaglio nei successivi regolamenti organici e didattici sebbene, già in questa sede, si fissano le linee generali del percorso didattico e formativo in "Educazione Taoista" che dovrebbe essere organizzato in quattro livelli della durata variabile da due a tre anni.

Art. 28 - DELEGAZIONI NAZIONALI E ESTERE

28.1 Le Delegazioni, nazionali ed estere, costituiscono gli organi periferici dell'Ente, poiché quest'ultimo trova in esse la sua espressione di presenza operativa sul territorio, nazionale ed estero.

28.2 Le Delegazioni sorgono per iniziativa di un Fiduciario, nominato dal Prefetto Generale, sentito il Consiglio Esecutivo della C.T.I..

Il Fiduciario formerà a sua volta un comitato promotore composto da almeno cinque persone che costituiscono la prima Assemblea della Delegazione. Tra loro eleggeranno il Responsabile della Delegazione, il Vice responsabile, il Segretario, il Cassiere ed un Consigliere. Essi costituiranno il Consiglio Esecutivo, che durerà in carica quattro anni.

L'Assemblea, inoltre, redigerà l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Delegazione che andranno debitamente registrati con atto pubblico.

28.3 I Responsabili delle delegazioni stesse, eletti democraticamente dai soci, qualora abbiano preso i voti taoisti, faranno parte di diritto della Giunta Plenaria della C.T.I..

28.4 Tutti i membri delle Delegazioni faranno parte della C.T.I. in qualità di Aderenti.

28.5 Le Delegazioni sono libere di organizzare la propria attività sul terri-

torio, rispettando comunque le direttive programmatiche e religiose emesse dagli organi della C.T.I..

Art. 29 - SODALIZI AFFILIATI

29.1 Possono far parte della C.T.I., chiedendone l’Affiliazione, tutti quei Sodalizi che:

1. Siano legalmente costituiti;
2. Democraticamente funzionanti;
3. Il cui statuto non sia in contrasto con quello della C.T.I.;
4. Che intendono concorrere, anche economicamente, ai fini della C.T.I., e si facciano promotori e diffondano la religione taoista con i modi e i mezzi consentiti dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni degli Organi Statutari.

29.2 Le relazioni tra la C.T.I. e i sodalizi Affiliati saranno stabiliti da accordi specifici.

29.3 L’Affiliazione è ratificata dalla Giunta Plenaria della C.T.I..

Essa ha durata annuale e cessa per:

1. Recesso scritto che dovrà essere comunicato alla C.T.I. almeno tre mesi prima della scadenza annuale, poiché in assenza l’Affiliazione si intenderà tacitamente rinnovata;
2. Recesso da parte della C.T.I. qualora vengano meno i presupposti dell’accordo stipulato.

Art. 30 - AUTONOMIA DELLE DELAGAZIONI E DEI SODALIZI AFFILIATI

Le Delegazioni ed i Sodalizi Affiliati alla C.T.I. conservano piena autonomia legale rispetto all’Ente, sia per quanto riguarda la propria organizzazione, amministrazione, patrimonio, sia per le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto, nonché per ogni altro atto e/o rapporto concluso per la loro azione ed il loro funzionamento.

Unici vincoli nei confronti della C.T.I. sono quelli ideologici, religiosi e contributivi, in particolare quanto stabilito dagli artt. 3 (Scopi), 28 (Delegazioni), 29 (Affiliati) del presente Statuto.

Art. 31 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche e gli incarichi ricoperti all’interno della C.T.I., sono a titolo gratuito ed onorifico. Per le stesse non è prevista alcuna forma di retribuzione, salvo il diritto al rimborso delle spese per le attività istituzionali effettivamente svolte in nome e per conto dell’Ente.

Art. 32 - MODIFICA STATUTO E REGOLAMENTI

Il presente Statuto e i successivi regolamenti, potranno essere modificati per conformarli e/o unificarli agli statuti e ai regolamenti delle istituzioni taoiste cinesi o di quelle internazionali con le quali la C.T.I. si dovesse convenzionare, e ciò al fine di migliorare nel suo complesso l'organizzazione e la funzionalità strutturale dell'Ente.

Art. 33 - SCIoglimento E FUSIONE

Su delibera del Concilio Taoista, l'Ente può fondersi con altri organismi simili o sciogliersi. In caso di scioglimento, il Concilio Taoista nominerà un Liquidatore, il quale, pagate le spese, devolgerà tutto il patrimonio della C.T.I. in aiuto a famiglie bisognose.

Art. 34 - NORME FINALI

Si allegano al presente Statuto (Allegato 1) i marchi della Chiesa Taoista d'Italia e dell'Accademia Superiore di Educazione Taoista. Essi sono di proprietà della Chiesa Taoista d'Italia.

Per tutto quanto non previsto del presente Statuto, varranno le delibere degli organi Statutari e le disposizioni di legge in materia.